

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVII - N. 3 - Giugno/Luglio 2023

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 GIUGNO venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento IMU IMIS e TASI: prima rata 2023

26 GIUGNO lunedì

- INTRASTAT: mensili

30 GIUGNO venerdì

- Presentazione della dichiarazione ai fini Imu per inizio possesso o per variazioni intervenute negli anni solari 2021 e 2022.
- IRPEF, IRES, IRAP: Versamento saldo e primo acconto

17 LUGLIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 LUGLIO martedì

- INTRA: mensili e trimestrali

31 LUGLIO lunedì

- IRPEF, IRES, IRAP: Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione

EDITORIALE

Pierre de Fermat e la complessa dimostrazione della cessione dei crediti

Mi sono sempre domandato come si sarebbe potuto fare un articolo di Fisco Pratico su un argomento come la cessione del credito da Superbonus 110% o altro bonus casa in modo chiaro e comprensibile.



La peculiarità della testata è sempre stata quella di cercare di tradurre la normativa e le informazioni fiscali in un linguaggio utile ai nostri lettori clienti. Alcune volte ci si riesce bene, talune un po' meno per la complessità degli argomenti, qualche volta gli articoli sono un po' noiosi ma il risultato di solito è di rendere pratica la teoria che il legislatore ci propone.

Su un argomento però credo sia impossibile arrivare ad un qualcosa di digeribile per il lettore ed è la cessione del credito dipendente dai vari bonus.

E' un argomento talmente articolato e complesso che è come parlare di derivate di derivate, di meccanica quantistica, di relatività o come dimostrare il teorema di Fermat.

La cessione del credito fiscale è stata introdotta per permettere una circolazione dei crediti, per consentire uno smaltimento degli stessi da parte di chi ha capienza e agevolare coloro che invece non avrebbero potuto fruirne in maniera semplice. Lo Stato da questo meccanismo non avrebbe dovuto subire conseguenze negative. Insomma, un meccanismo win-win...ma si sa il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

Oggi, per un serie di concause, che vanno dalla necessità di mitigare gli effetti della politica sulla normativa 110%, contenere le frodi, ridurre l'impatto economico sul bilancio dello stato, la complessa situazione normativa che regola la cessione dei crediti si è talmente ingarbugliata da non essere più materia da tutti i giorni ma riservata solo a tecnici super-specialisti.

...Soggetti vigilati, cessione tra privati, piattaforme, decreto antifrode, visti di conformità, doppia cessione dopo la prima, blocco degli acquisti da parte delle banche, riapertura delle cessioni, divieto di cessione parziale, 4-5-10 anni e chi più ne ha più ne metta...

Il risultato che la cosa più giusta che il FISCO PRATICO può scrivere su questo argomento è di consultare il proprio commercialista per avere certezza di non sbagliare con le cessioni...

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- Pierre de Fermat e la complessa dimostrazione della cessione dei crediti
- CERTIFICAZIONE SOA: superbonus e bonus edilizi minori
- DECRETO LAVORO: misure fiscali sui fringe benefits
- ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: proroga
- COLLEGI SINDACALI E REVISORI: equo compenso
- 730 PRECOMPILATO: controlli
- BONUS EDILIZI: opzione per la "diluzione" delle rate
- SPESE SPORTIVE PER I FIGLI: detraibilità

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Nonostante il taglio del cuneo Italia ancora quinta in Europa.

Nonostante il taglio del cuneo fiscale l'Italia occupa ancora la quinta posizione tra i 38 Paesi dell'Ocse per l'incidenza di tasse e contributi sociali sul costo del lavoro: per un lavoratore single senza figli nel 2022 si è attestato al 45,9% contro una media del 34,6%, in crescita di mezzo punto rispetto al 45,4% del 2021. In particolare nel confronto con il 2021 la sola componente 'cuneo fiscale' è cresciuta di 0,47 punti, mentre si registra un aumento di 1,07 punti della tassazione sul reddito e un calo di 0,61 punti dei contributi a carico del lavoratore. È questo il quadro che emerge dal rapporto dell'Ocse sul Taxing Wages relativo al 2022, anno caratterizzato dal doppio intervento: da gennaio il taglio del contributo dello 0,8% per i redditi fino a 35 mila euro al quale è stata aggiunta la sforbiciata dell'1,2% dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

26 Aprile 2023 - *Il Sole 24 Ore*

Niente sanatoria degli avvisi bonari per il 2017.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 307 del 27 aprile 2023, ha chiarito che non beneficiano della sanatoria della tregua fiscale le comunicazioni di irregolarità che non riguardano i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. Parimenti, non ricorrono i presupposti per la definizione agevolata, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al 2017. Dunque, niente sanatoria per gli avvisi bonari del 2017. Per fruire dello sconto delle sanzioni dal 10 al 3% è necessario che le somme dovute riguardino il triennio sopra indicato, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o, recapitate dopo tale data. Possono essere definite

CERTIFICAZIONE SOA: superbonus e bonus edilizi minori

L'obbligo della SOA è stato introdotto dall'art. 10 bis, D.L. n. 21/2022 al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi di maggiore rilevanza economica, ammessi ad usufruire del superbonus e dei bonus edilizi minori, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

La norma prevede infatti che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli art. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell'art. 84, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'obbligo è entrato in vigore ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2023, ma prevede una fase transitoria fino al 30 giugno 2023. Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, infatti, è possibile affidare i lavori anche a imprese che non hanno ancora l'attestazione SOA, ma che documentano di aver sottoscritto un contratto finalizzato al suo rilascio con uno degli organismi accreditati. Dal 1° luglio 2023, invece, gli operatori economici devono necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.

Come chiarito nella circolare n. 10/E/2023, l'obbligo SOA riguarda sia la fruizione diretta della detrazione, sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Il citato articolo 10 bis, D.L. 21/2022 è in vigore dal 21 maggio 2022 ma l'obbligo di qualificazione SOA ha decorrenza diversa a seconda della data di sottoscrizione del contratto di appalto e subappalto. In particolare, si possono distinguere quattro diversi casi.

1. Lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516.000 euro stipulati prima di tale data (aventi data certa): non è richiesto il rispetto della condizione SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023. In tal caso, quindi, gli incentivi fiscali spettano a prescindere dalla certificazione SOA.

2. Contratti di appalto/subappalto di importo superiore a 516.000 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori proseguono oltre il 31 dicembre 2022: la condizione SOA non è necessaria già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, ma deve essere soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023. In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute:

- fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla condizione SOA;
- tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione;
- dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente.

3. Contratti di appalto/subappalto di lavori di importo superiore a 516.000 euro stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023.: Al momento della stipula del contratto, le imprese esecutrici possono:

- dimostrare il possesso della certificazione SOA;
- oppure, dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società o organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 è obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute:

- tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione;

● dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente.

4. Contratti di appalto/subappalto di lavori di importo superiore a 516.000 euro stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023: l'esecuzione dei lavori deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'impresa di un contratto con l'ente certificatore finalizzato al rilascio della certificazione. In tal caso, quindi, è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

Contratti di subappalto: il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Pertanto, come specificato nella circolare n. 10/E/2023, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, la condizione SOA deve essere rispettata:

- dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000 euro;
- dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Inoltre nella circolare viene puntualizzato che ai fini della definizione del limite di 516.000 euro non deve essere considerata l'IVA.

Categorie SOA: Secondo quanto chiarito dalla Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023, ai fini della qualificazione dell'impresa, non è necessaria un'esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire ma è sufficiente accertare l'effettivo possesso, da parte dell'impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione. Pertanto, possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA:

- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).

Nel documento, inoltre, viene puntualizzato che non è necessario l'esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente anche il solo possesso della prima classifica.

*Roberto Buglisi
Servimprese Srl Stp*



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e degli interessi nella misura del 3%.

28 Aprile 2023 - *Il Sole 24 Ore*

Fisco alleggerito sulle aziende.

Uno studio condotto dall'osservatorio della Cna sul total tax rate delle piccole imprese nel 2022 evidenzia che scende di sette punti percentuali il peso delle tasse. Per sopportare gli oneri tributari, serve un mese di lavoro in meno rispetto al 2019. Il total tax rate sulle piccole imprese nel 2022 risulta pari a 52,7%, contro il 60,2% del 2021. Un calo di ben 7,5 punti, di cui 5,1 sono attribuibili all'eliminazione dell'Irap per imprenditori individuali e autonomi. Il merito di tale alleggerimento è da ricercare anche nella deducibilità al 100% dal reddito d'impresa dell'Imu e dalla rimodulazione delle aliquote Irpef intervenute nell'anno. Basta lavorare fino al 10 luglio per pagare le imposte dovute. Poi inizia il tax free day da cui si comincia a produrre per sé.

28 Aprile 2023 - *Italia Oggi*

Pensionati sì, ma non forfettari.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 311/2023 pubblicata il 3 maggio, ha chiarito che non può avvalersi del regime forfettario il soggetto estero intenzionato ad aprire la partita Iva in Italia ma che percepisce un reddito da pensione superiore a 30 mila euro. E ciò, indipendentemente dal fatto che la pensione di vecchiaia sia esente da tassazione ai sensi del protocollo n. 7 'sui privilegi e sulle immunità della Ue' allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il Tfue). A chiedere delucidazioni era un pensionato non residente in procinto di trasferirsi in Italia, intenzionato a fruire del regime forfettario per la realizzazione di un'attività una volta divenuto residente.

5 Maggio 2023 - *Italia Oggi*

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Superbonus, lo spalmacrediti riapre i termini per le rate scadute nel 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la piattaforma per la cessione dei crediti. Nel nuovo capitolo dedicato allo spalmacrediti il manuale precisa che 'la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti' riferite 'agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni' inviata all'Agenzia fino al 31 ottobre 2022 e relative al superbonus. In sostanza, solo per il superbonus, è possibile chiedere un tempo supplementare per le rate teoricamente scadute, quelle relative al 2022, che andavano compensate entro il 31 dicembre 2022. Lo spalmacrediti è caratterizzato da due versioni: la prima applicabile solo al superbonus dal 2022; la seconda parte dal 2023 e riguarda anche sismabonus e bonus barriere al 75%. L'effetto collaterale di questa attuazione frammentata è che i soggetti rimasti in attesa di utilizzare l'allungamento delle rate per crediti dello scorso anno potranno farlo adesso, con un leggero ritardo, riaprendo i termini per crediti di fatto scaduti.

4 Maggio 2023 - Il Sole 24 Ore

L'inflazione rialza la testa Ad aprile accelera all'8,3% Taglio delle tasse, è scontro.

A sorpresa l'inflazione, ad aprile, torna a crescere: +8,3% in un anno e +0,5% in un mese. Lo ha reso noto l'Istat. Il dato è in controtendenza rispetto ai lievi ribassi registrati negli ultimi mesi che avevano fatto sperare in una frenata del rialzo dei prezzi. Ma ad aprile, trainata da una nuova accelerazione dei beni energetici (+16,7%) che porta con sé aumenti sia per beni (+10,6%) e servizi (+4,7%), l'inflazione torna a far paura. Registra un lieve calo il carrello della spesa, da +12,6% a +12,1%. Ma crescono da 7,6% a 8,2% servizi, affitto, trasporti e ristorazione. L'inflazione di fondo resta stabile a +6,3%. Consumatori e associazioni di categoria

DECRETO LAVORO: misure fiscali sui fringe benefits

L'ultimo Decreto legge che nel corso dell'anno 2022 si era occupato di introdurre misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti, è stato il c.d. Decreto Aiuti quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 in data 18 novembre 2022.

Scrivevo in un articolo precedente qui pubblicato che il Decreto in menzione "generosamente "regala" ai lavoratori dipendenti la possibilità di avere "una tredicesima in più ma senza tassazione" prima della fine dell'anno. In particolare si legge nel testo del Decreto che il limite di 600 euro viene innalzato fino alla concorrenza del valore di euro 3000. "Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00". Si innalza dunque, per il 2022 (comunque erogati entro il 12 gennaio 2023), il tetto dell'esenzione fiscale dei cosiddetti "fringe benefits" aziendali fino a 3mila euro".

Ci ritroviamo, a distanza di qualche mese, ad affrontare lo stesso argomento al fine di evidenziare in questa sede differenze ed analogie tra il vecchio testo normativo e il nuovo recentissimo Decreto Lavoro.

Il Decreto del 4 maggio 2023 n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in vigore dal successivo giorno 5, proroga, limitatamente al periodo di imposta 2023, l'aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3000,00.

La prima novità sul tema però riguarda i soggetti destinatari della misura di welfare che l'art. 40 individua nei "lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati".

Non muta di contro la classificazione dei fringe benefits dove, accanto ai soliti beni e servizi, vengono ri-elencati anche i rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'e-

nergia elettrica e del gas naturale a favore dei lavoratori dipendenti.

Ci troviamo così di fronte ad una doppia soglia di esenzione in vigore per il periodo di imposta 2023.

Il lavoratore dipendente dunque, per vedersi riconoscere l'applicazione della soglia di euro 3000,00, deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto e a tal fine deve indicare in codice fiscale dei figli fiscalmente a proprio carico.

Vale la pena di ricordare che si considerano figli fiscalmente a carico coloro i quali non abbiano superato i 24 anni di età e hanno un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 4.000 oppure quelli di età superiore ai 24 anni ma con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.840,51 (tale specificazione è inserita al comma 2 dell'art 12 TUIR).

Gli adempimenti che l'articolo 40 in parola impone sono due: uno a carico del lavoratore e l'altro a carico del datore di lavoro.

1. il lavoratore dovrà predisporre un documento e consegnarlo al datore di lavoro in cui dovrà dichiarare:

a) di avere diritto alla estensione della soglia di esenzione fino a 3000 euro in quanto all'interno del proprio nucleo familiare sono presenti figli - anche uno soltanto fiscalmente a carico di cui si dovrà comunicare il codice fiscale;

b) qualora le somme erogate riguardino rimborsi spese per il pagamento di utenze domestiche, dovrà altresì dichiarare di non avere richiesto né ricevuto il detto rimborso per le medesime fatture da altri o dal medesimo datore di lavoro.

Quanto al punto sub. a) si presume, stando alla lettura della norma, che qualora il figlio fosse fiscalmente a carico del richiedente nella misura del 50% il limite della non imponibilità non vada riproporzionato e che la dichiarazione di "fiscalmente a carico" debba essere riferita all'anno in corso - ossia al 2023.

2. Il datore di lavoro dal canto suo dovrà, al fine di provvedere a dare attuazione alla previsione in esame, fornire una infor-

mativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Ciò vuol dire che, qualora presenti le RSU, queste debbono essere informate dal datore di lavoro il quale intende applicare la nuova soglia di euro 3000.

Tale adempimento ha fini meramente informativi e rientra nella generalità delle previsioni in tema di corrette relazioni sindacali e come tale non è obbligatorio.

Alcuni punti della previsione dell'art. 40 meritano particolare attenzione in quanto, more solito, lasciano spazio a dubbi interpretativi. Mi riferisco in particolare alla platea dei beneficiari perché se fin qui sembrava chiaro che solo i lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro dipendente e con figli a carico possono beneficiare di tale misura, non appare altrettanto definitiva l'esclusione di quei lavoratori che percepiscono un reddito assimilato. Al fine di avere una risposta al quesito si attende una pronuncia dell'Agenzia delle Entrate

che a parere di chi scrive interverrà anche sulla previsione "piuttosto" ampia del limite di esenzione che non prevede - lo si ricorda - l'obbligo di riproporzionare tale limite alla percentuale di carico per singolo genitore oltre al fatto che appare fruibile da ciascuno dei genitori.

A conclusione, vale la pena fare una breve distinzione tra i fringe benefits di cui al presente articolo e quei vantaggi che in altri casi si intende applicare alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.

I primi possono essere erogati anche ad personam e hanno carattere retributivo; i secondi invece non hanno carattere retributivo e rientrano nello scopo in cui l'azienda crede e persegue che spesso incontra ideali di coesione e soddisfazione tra i dipendenti per il loro benessere e delle loro famiglie e come tali invece erogati nei confronti della generalità dei dipendenti.

Paolo Decaminada
Studio Decaminada STP srl

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: proroga

Il Decreto-Legge n. 51 del 10 maggio 2023, in materia di disposizioni urgenti, ha introdotto numerose proroghe di termini legislativi. Vengono di seguito riportate le principali novità che hanno interessato la cd. "rottamazione dei ruoli", che tuttavia potrebbero subire modifiche ed integrazioni in fase di conversione in legge.

La nuova "rottamazione dei ruoli" (c.d. "rottamazione-quater") è stata introdotta dall'art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1.01.2000 e il 30.06.2022, consentendo lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Possono rientrare nella rottamazione tutti i carichi, inclusi quelli formati dall'INPS, fatte salve le esclusioni di legge (ad esempio, dazi e IVA all'importazione).

Con l'art. 4, comma 1, del D.L. 51/2023 i termini relativi alla procedura sono stati posticipati.

Il termine di presentazione della domanda di rottamazione, originariamente previsto al 30.04.2023, è stato prorogato al 30.06.2023. La domanda può esse-

re presentata esclusivamente in via telematica, tramite l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro che non sono in possesso della cd. identità digitale. Nella domanda devono essere indicati i carichi che si intendono rottamare, impegnandosi contestualmente a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti. È inoltre possibile presentare distinte domande per i carichi che si intendono definire.

Entro il nuovo termine del 30.09.2023 (originariamente 30.06.2023) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare la liquidazione degli importi da pagare, che possono essere dilazionati fino a un massimo di 18 rate. In questo caso, le prime due, per un importo pari al 10% delle somme dovute ciascuna, devono essere versate rispettivamente il 31.10.2023 e il 30.11.2023. Le scadenze delle altre rate sono invece fissate il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

In alternativa, è possibile pagare in unica soluzione entro il 31.10.2023.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

temono nuovi peggioramenti. Il rialzo inatteso contribuisce ad alimentare lo scontro tra governo e opposizioni sul decreto legge lavoro, appena approvato dal Consiglio dei ministri che contiene un nuovo taglio del cuneo fiscale di quattro punti percentuali per i redditi fino a 25 mila euro. Tagli che il viceministro all'Economia Leo quantifica in 80-100 euro in più al mese.

3 Maggio 2023 - *Corriere della Sera*

L'ufficio ha fatto proprie le risultanze del Pvc: accertamento legittimo.

Con la sentenza n. 7718/2/2022 la CT della Campania ricorda che l'effetto devolutivo pieno dell'appello giustifica la mera riproposizione dei motivi di ricorso, rigettati in primo grado. Allo stesso modo, ma a parti invertite, i giudici rinnovano il principio della legittima motivazione per relationem, laddove l'ufficio abbia fatto proprie le risultanze del processo verbale di constatazione che abbia preceduto l'accertamento. È questo lo scenario sul quale si snoda la vicenda di una cooperativa sociale di produzione e lavoro, raggiunta da un avviso con cui le Entrate avevano disconosciuto le relative agevolazioni fiscali ai fini Ires, Irap e Iva. Nel corso di una verifica gli ispettori avevano contestato il mancato rispetto delle percentuali di compartecipazione ai costi dei soci lavoratori e la deducibilità dei compensi agli amministratori; e la non inerenzia di alcune prestazioni ricevute da soggetti ritenuti privi di organizzazione.

8 Maggio 2023 - *Il Sole 24 Ore*

Bonus per i progetti energetici delle start up.

Un emendamento al decreto Bollette prevede il bonus ricerca per i progetti energetici delle start-up. Viene così istituito un credito d'imposta, riservato alle startup innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020, in misura non superiore al 20% della spesa per ricerca e sviluppo volta a soluzioni

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

innovative nel campo energetico. Nello specifico, il credito d'imposta può essere riconosciuto entro un tetto di 200 mila euro e, comunque, fino all'esaurimento delle risorse complessivamente messe a copertura della misura, pari a 2 milioni di euro per il 2023. I progetti agevolabili devono essere finalizzati a realizzare strumentazioni e servizi tecnologici volti a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Un decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy definirà le modalità applicative, compresi il controllo e la verifica dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

11 Maggio 2023 - *Il Sole 24 Ore*

A ogni credito la sua sanzione.

L'Associazione dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc), con la norma di comportamento n. 219, ha chiarito che per la puntuale applicazione della disciplina sanzionatoria è importante stabilire quando il credito d'imposta deve essere definito non spettante oppure inesistente. Il credito d'imposta, infatti, deve ritenersi non spettante quando è stato determinato in modo errato mentre deve definirsi inesistente quando la relativa determinazione è stata fatta in assenza di documentazione o tenendo conto di documentazione falsa o non veritiera. La definizione di credito inesistente è importante perché il DL 185/2008 dispone che l'atto di recupero emesso a seguito di controllo degli importi a credito indicati nella delega F24 per l'incasso di crediti inesistenti compensati in modo orizzontale deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

12 Maggio 2023 - *Italia Oggi*

Piergiorgio Frizzera
Org.&systemi srl

COLLEGI SINDACALI E REVISORI: equo compenso

In materia di collegio sindacale e revisione legale, la legge 338, approvata il 12 aprile 2023, ha previsto e definito le soglie dei compensi minimi annui applicabili ai professionisti incaricati. La normativa in questione si applica alle imprese bancarie, assicurative, società a partecipazione pubblica e tutte quelle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato più di 50 dipendenti oppure hanno conseguito ricavi annui superiori a 10 mln euro.

Pertanto, per le nomine successive alla data di entrata in vigore di tale norma è necessario:

- Controllare se la società rientra nell'ambito di applicazione della legge;
- Determinare il compenso delle prestazioni professionali sulla base dei parametri del DM 140/2012.

Se in precedenza, il concetto di "equo compenso" aveva natura puramente deontologica, ora invece si tratta di un vero e proprio obbligo di legge.

Compenso del Collegio sindacale

Il calcolo del compenso del collegio sindacale va effettuato tramite il Riquadro 11 della tabella C [Art. 29 del DM 140/2012]:

- sulla base della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività (intendendosi per "componenti positivi di reddito lordi" la sommatoria delle voci di CE indicate all'art. 16 del decreto),
- fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- per ogni euro 100.000.000 di va-

lore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Per il Presidente del Collegio Sindacale è previsto un aumento fino al 50% delle % di liquidazione e per il sindaco unico un aumento fino al 100%.

Il compenso è invece ridotto fino alla metà, nel caso in cui l'incarico riguardi società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o di mero godimento di beni patrimoniali, oppure in stato di liquidazione o in procedura concorsuale.

Compenso per il controllo legale dei conti

Per il calcolo del compenso per incarichi di revisione legale è necessario fare riferimento al Riquadro 4 [Art. 22 del DM 140/2012]:

- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075% (intendendosi per "passività" – secondo la definizione data dall'art. 16 del decreto – le voci B, C, D ed E del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile).

Preme sottolineare che, ai sensi dell'art. 3 della Legge sull'equo compenso, la pattuizione di compensi inferiori a quelli risultanti dai predetti parametri minimi, sarà **nulla**. La nullità può essere richiesta al Tribunale dal professionista stesso, oltre che essere rilevata d'ufficio.

Le disposizioni della predetta norma non si applicano agli incarichi triennali conferiti prima dell'entrata in vigore della Legge, ma solo per quelli successivi (compresi i rinnovi alla scadenza).

Filippo Pallaoro
Studio Degaspero Martinelli

730 PRECOMPILATO: controlli

A partire dall'11 maggio 2023 il modello 730/2023 precompilato può essere modificato e/o inviato.

Prima di inviarlo, però, occorre prestare particolare attenzione alla verifica dei dati che sono stati precaricati in dichiarazione.

Questo perché non sempre la dichiarazione precompilata, così come predisposta dall'Agenzia delle Entrate, rappresenta fedelmente la situazione reddituale del contribuente.

In particolare, va analizzato attentamente il prospetto con i dati di sintesi per controllare se tutti i redditi, specie quelli fondiari, sono stati indicati correttamente e se tutte le spese corrispondono a quelle realmente sostenute nel 2022.

Come procedere al controllo dei redditi

Un primo controllo va riservato ai redditi presenti in dichiarazione.

In particolare, i redditi su cui porre l'attenzione sono quelli fondiari: a tal fine, occorre prestare attenzione alla concordanza tra dati (catastali) riportati automaticamente in dichiarazione ed effettiva situazione di cui il contribuente ha notizia.

Ad esempio;

Può essere capitato che, nel 2022, su un determinato immobile ci sia stata una variazione che incide sul reddito (ad esempio un'a variazione della percentuale di possesso) di cui ancora non c'è traccia nel catasto. In questi casi, è bene ricordarlo, va indicato in dichiarazione il reddito effettivo, per cui se si è intervenuti in tal senso, è bene effettuare un ulteriore controllo.

Stesso discorso vale per i canoni di locazione, soprattutto se, durante il 2022, sia stato sottoscritto un nuovo contratto o ci sia stata la risoluzione di uno precedente.

Un altro riscontro riguarda i dati sulle locazioni brevi, in particolare, vale la pena verificare l'esatta collocazione di tali redditi negli appositi quadri (qua-

dro B, se si tratta di locazioni; quadro D, se sublocazioni o locazioni di immobili in comodato) e il riscontro degli stessi con le eventuali certificazioni rilasciate dagli intermediari.

Nel caso di contratti di locazione tradizionali, per i quali è previsto l'aggiornamento ISTAT del canone, è opportuno verificare se la presenza o meno del canone aggiornato e, in caso contrario, integrarlo.

Come procedere al controllo dei documenti di spesa

Anche il controllo dei documenti a supporto della dichiarazione è di fondamentale importanza dato che l'indicazione di spese e oneri (deducibili e detraibili) rappresenta uno degli aspetti principali del modello 730.

L'Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati comunicati da soggetti terzi (per esempio banche, assicurazioni, università ed enti previdenziali).

Spese sanitarie

In particolare, le spese sanitarie vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da diversi soggetti, tra i quali, per esempio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i medici, le farmacie e le parafarmacie.

A tale proposito, dunque, per evitare qualche dimenticanza o errore, è importante effettuare il riscontro tra le spese indicate nella dichiarazione e i documenti in possesso.

Infatti, se si ricorre al modello precompilato, non è detto che ciò che risulta già inserito dall'Agenzia delle Entrate rispecchi fedelmente la propria situazione.

Può capitare, ad esempio, che ci sia stato qualche errore nei dati trasmessi dai soggetti terzi.

Se per un errore nella comunicazione dei dati da parte dei soggetti terzi nella dichiarazione precompilata sono state inserite spese che il contribuente non ha sostenuto o che non sono deducibili o detraibili (ad esempio spese

per l'acquisto di parafarmaci, come gli integratori alimentari), occorre modificare la dichiarazione precompilata eliminando la spesa non sostenuta o non deducibile/detraibile oppure non occorre considerare questa spesa se la stessa è indicata solo nel foglio informativo.

Spese di istruzione

In relazione ai dati 2022, c'è l'obbligo (prima si trattava solo di una facoltà) per gli istituti scolastici di trasmettere i relativi dati.

L'obbligo, però, riguarda appunto solo gli istituti scolastici. Pertanto, nel caso in cui si sia trattato di servizi esternalizzati, come ad esempio può essere la mensa scolastica, questi ultimi, non essendo obbligati, non hanno inviato i dati.

In questo caso, poiché la spesa non è stata caricata, si rende necessario inserirla manualmente da parte del contribuente.

Per quanto tempo conservare i documenti giustificativi

In tema di documenti giustificativi, non va dimenticato che essi devono essere conservati per tutto il periodo utile all'accertamento (l'Amministrazione finanziaria può notificare l'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi, per quest'anno, entro il 31 dicembre 2028).

Modifica dei dati ed effetti sui controlli

Occorre fare molta attenzione all'opportunità o meno di fare alcune modifiche (sempre che le stesse non siano obbligatoriamente richieste).

Infatti, l'invio di un modello senza (se si seleziona il pulsante "Accetta 730") o con modifiche (selezione del pulsante "Modifica 730") ha importanti risvolti in termini di controlli.

Nicolò Lorenzo
Studio Moser

BONUS EDILIZI: opzione per la "diluizione" delle rate

L'art. 9 co. 4 del D.L. n. 176/2022 ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali (anziché in 4 o 5) i crediti d'imposta Superbonus derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020. La recente Legge n. 38/2023 di conversione del D.L. n. 11/2023 ha esteso tale facoltà anche ad altri specifici interventi.

Soggetti interessati

Per effetto delle disposizioni normative sopra richiamate, la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta per i bonus edilizi è concessa ai cessionari/fornitori nel caso delle comunicazioni di cessione/sconto relative agli interventi:

- "Superbonus" di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020;
- "Bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020;
- "Sismabonus" di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013.

La facoltà di diluire l'utilizzo dei crediti in 10 rate può essere esercitata mediante apposita opzione telematica da inviare all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle comunicazioni di cessione/sconto trasmesse entro il 31 marzo 2023, limitatamente ai crediti d'imposta "non ancora utilizzati".

Opzione per la "diluizione" decennale

Con il Provvedimento n. 132123 del 18/04/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole operative per l'esercizio

dell'opzione telematica per la "diluizione" decennale.

Nello specifico la "diluizione" può essere esercitata per la quota residua non ancora utilizzata delle rate dei crediti dal 2023 in avanti e, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalle spese Superbonus oggetto delle comunicazioni di cessione/sconto in fattura trasmesse fino al 31/10/2022, anche per la quota residua non ancora utilizzata della rata 2022.

L'opzione per la "diluizione" è immediatamente efficace senza possibilità di rettifica o annullamento, irrevocabile e non consente cessioni a terzi delle rate "diluite", le quali rimangono pertanto fruibili, dal fornitore o cessionario che ha optato per la "diluizione", esclusivamente in compensazione sul modello F24 secondo il nuovo orizzonte temporale decennale.

L'opzione va trasmessa in via preventiva tramite il servizio web "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Fino al 2 luglio 2023 il servizio è utilizzabile esclusivamente dal titolare del credito d'imposta (fornitore/cessionario), mentre a decorrere dal 3 luglio 2023 la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari abilitati ex art. 3 comma 3 del DPR 322/1998, muniti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

SPESE SPORTIVE PER I FIGLI: detraibilità

Anche quest'anno, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione dall'imposta lorda il 19 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni presso associazioni sportive e impianti sportivi.

Nel dettaglio, la detrazione compete per l'iscrizione a:

- associazioni sportive;
- palestre;
- piscine;
- altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Il requisito di età - compresa tra i 5 ed i 18 anni - si considera soddisfatto anche se sussiste per una sola parte dell'anno. È detraibile per intero, quindi, la spesa sostenuta per un ragazzo divenuto maggiorenne nel corso del 2022 (cfr. circolare n. 34/E/2008).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro e la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori) indicando sul documento di spesa la quota detratta da ognuno di essi.

La detrazione d'imposta per tali spese varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare:

- spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro;
- oltre tale soglia, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000

euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il relativo codice onere "16" e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la modalità di pagamento "tracciabile";
- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
- l'attività sportiva esercitata (es. nuoto, calcio ecc.);
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

La ricevuta deve riportare le indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc.

Piergiorgio Frizzera

Org.& Sistemi srl